

LA PUBBLICAZIONE DI MATRIMONIO

Premesso che **uno dei futuri sposi deve essere residente in SCARPERIA E SAN PIERO** (art. 94 C.C.) ed entrambi debbono essere maggiorenni (anni 18 Art. 84 C.C.), liberi di stato (art. 86 C.C.) e capaci di intendere e volere, per avviare il procedimento di Pubblicazione di Matrimonio gli sposi devono compilare e firmare apposito modulo corredato dalle copie dei documenti d'identità.

I documenti necessari verranno richiesti d'ufficio. Gli sposi dovranno presentare esclusivamente i documenti sotto indicati nelle ipotesi indicate ai punti successivi:

- Chi celebra il matrimonio davanti a ministro di **culto cattolico**: la richiesta di pubblicazione rilasciata dal parroco.
- Per chi celebra il matrimonio davanti a ministri di altri **culti riconosciuti dallo Stato** i documenti variano a secondo del culto rivolgersi direttamente all'Ufficio di Stato Civile del Comune.
- Chi intende risposarsi (**vedovo/a, divorziato/a o con matrimonio annullato**) non potrà farlo prima che gli atti di stato civile e l'anagrafe rispettivamente, del comune di nascita e di residenza, siano aggiornati;
- La donna divorziata consensualmente da meno di 300 gg. può contrarre subito nuovo matrimonio,
- La donna divorziata da meno di 300 gg. per altre motivazioni, deve contattare prontamente l'ufficio dello stato civile al fine di stabilire se necessita dell'autorizzazione del tribunale;
- La vedova da meno di 300 gg. necessita dell'autorizzazione del tribunale .
- Il **minorenne** che ha compiuto i 16 anni e non ancora i 18, necessita del provvedimento di ammissione al matrimonio del tribunale dei minorenni.
- I richiedenti **parenti fra loro** (zio/a e nipote o cognati) necessitano del decreto del tribunale per l'autorizzazione al matrimonio.
- Il cittadino **italiano nato all'estero** deve accertarsi che il proprio atto di nascita sia già stato trascritto in Italia, altrimenti è consigliabile che vi provveda..
- Chi ha già in corso o ha la necessità di **cambiare residenza** da un comune ad un altro, deve avvertire immediatamente l'ufficio di stato civile;
- I/Le vedovi/e **titolari di pensione di reversibilità** devono comunicarne il possesso al momento della richiesta di pubblicazione

NOTIZIE UTILI

- Quando l'Ufficiale dello Stato Civile avrà acquisito tutti i documenti necessari, gli sposi saranno contattati per fissare un appuntamento in cui dovranno essere presenti ambedue gli sposi per la stesura e la firma del **VERBALE DI RICHIESTA DI PUBBLICAZIONE**

- All'atto della stesura del verbale di richiesta di pubblicazioni, gli sposi dovranno presentarsi muniti di idoneo documento di riconoscimento (carta d'identità, patente di guida, passaporto, ecc.) e codice fiscale; dovranno portare n°1 marca da bollo da euro 16.00 se ambedue residenti nel comune di Scarperi e San Piero, o n° 2 marche da bollo se uno degli sposi risiede in altro comune.

- In caso gli sposi (o uno di essi), non possano essere presenti, dovranno incaricare altra persona che li rappresenti munita di procura speciale risultante da scrittura privata .

- In caso di **MATRIMONIO CIVILE** da celebrarsi in altro Comune, è necessaria una ulteriore marca da bollo da € 16.00.

- L'Atto di Pubblicazione di Matrimonio rimane affisso all'Albo on line dei Comuni di residenza degli sposi per otto giorni consecutivi e certificato di eseguite pubblicazioni potrà essere consegnato il 4° giorno successivo.

- Il certificato di eseguite pubblicazioni è valido per 180 gg. Se il matrimonio non fosse celebrato entro tale termine le stesse andranno ripetute.

- Per quanto riguarda il **REGIME PATRIMONIALE**, gli sposi possono dichiarare di scegliere il regime di separazione dei beni comunicandolo in anticipo all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune dove verrà celebrato il matrimonio civile. Nel caso di matrimonio religioso va comunicato al Parroco o al Ministro di culto che celebrerà il matrimonio.

In mancanza di richiesta scritta e firmata da ambedue gli sposi il regime patrimoniale sarà "la comunione dei beni". Il regime patrimoniale potrà essere modificato dopo il matrimonio rivolgendosi ad un Notaio

- La cittadina italiana che contrae matrimonio con cittadino straniero, conserva la cittadinanza italiana, salvo sua espressa rinuncia (art. 142 ter C.C.).

- Per gravi motivi il Tribunale, a richiesta motivata delle parti, può ridurre i termini delle pubblicazioni o, in casi gravissimi autorizzare l'omissione della pubblicazione

CITTADINI STRANIERI

residenti, domiciliati o non residenti che contraggono matrimonio con cittadino italiano residente

La capacità matrimoniale è attestata dallo Stato di appartenenza nelle diverse forme previste dalle varie convenzioni internazionali.

Il cittadini di **AUSTRIA, LUSSEMBURGO, OLANDA, PORTOGALLO, SPAGNA, SVIZZERA, TURCHIA, GERMANIA , REPUBBLICA DI MOLDOVA** producono il certificato di capacità matrimoniale rilasciato dall'Ufficio di Stato Civile del Comune di residenza nello Stato di Origine (esente da legalizzazione) **accompagnato da un estratto di nascita con paternità e maternità su modello plurilingue o regolarmente tradotto**

Il cittadino **STATUNITENSE** deve produrre:

- 1) Atto di notorietà nel quale deve essere indicato che il cittadino può contrarre matrimonio in base alla legge dello Stato di appartenenza, reso al Consolato Italiano negli USA o presso un notaio in USA purché il documento venga **APOSTILLATO**; o, se in Italia, al Tribunale;
- 2) Dichiarazione giurata davanti al Console degli Stati Uniti d'America in Italia (Firenze), la cui firma deve essere legalizzata in Prefettura (fra le altre cose tale documento deve riportare le generalità dei genitori)

Il cittadino **AUSTRALIANO** deve produrre la stessa documentazione del cittadino statunitense con la facoltà di redigere l'atto di notorietà davanti all'Ufficiale dello Stato Civile.

TUTTI GLI ALTRI CITTADINI STRANIERI devono produrre **nulla osta** al matrimonio che

- 1) Può essere rilasciato dall'Ambasciata / Consolato dello Stato di appartenenza in Italia la cui firma deve essere

LEGALIZZATA o APOSTILLATA presso la Prefettura

- 2) Può essere rilasciato da un competente ufficio presso lo Stato di appartenenza e dovrà essere tradotto e legalizzato dalle Autorità Consolari italiane in luogo

Sono esenti dalla legalizzazione per questo tipo di documenti i seguenti Stati **Austria, Belgio, Cipro, Croazia, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Liechtenstein, Lussemburgo, Macedonia, Olanda**, Polonia, Portogallo, **Repubblica Di San Marino, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svizzera, Turchia**. Per **Svezia, Repubblica Ceca e Cipro** sono esenti da legalizzazione/apostille solo i NULLA OSTA che provengono dal Consolato Straniero in Italia, mentre quelli redatti all'estero sono soggetti a tale formalità.

CASI PARTICOLARI

Per il cittadino **NORVEGESE** il nulla osta è rilasciato dal Comune norvegese di residenza già redatto in lingua italiana o con traduzione giurata vistata dal Consolato Italiano in Norvegia; il documento deve riportare l'APOSTILLE a cura dell'autorità locale competente. Ove in tale documento mancassero i cognomi e nomi dei genitori, sarà necessario anche un estratto di nascita con paternità e maternità regolarmente tradotto e postillato.

Per il cittadino **POLACCO** il nulla osta è rilasciato dall'autorità locale competente in Polonia regolarmente tradotto; il Consolato Polacco in Italia lo rilascia solo nel caso il cittadino non abbia mai avuto la residenza in Polonia, o non sia in grado di risalire all'ultima sua residenza in Polonia, o sia partito dalla Polonia prima del compimento del suo 16° anno di età.

Per il cittadino **SVEDESE**, il Nulla Osta viene rilasciato dall'Ufficio di Anagrafe del Comune di residenza in lingua svedese con traduzione giurata in italiano; il traduttore attesta anche la conformità all'originale e dovrà esserci l'Apostille. Per i cittadini Svedesi residenti in Italia il Nulla Osta viene rilasciato dal Consolato svedese in Italia e non necessita di alcuna legalizzazione.

Per i cittadini **RUMENI, ESTONI, CIPRO E REP. CECA** – i documenti in generale compresi i nulla osta, se provenienti dal loro paese devono essere apostillati/legalizzati mentre se provengono dal consolato non necessitano di alcuna formalità.

Per i cittadini **BRASILIANI** i nulla osta vengono rilasciati su appositi modelli.

Per i cittadini **UNGHERESI** gli atti e documenti compreso i nulla osta se provenienti dallo stato sono esenti da legalizzazione mentre se provengono dal consolato in Italia sono soggetti ad apostille in Prefettura

Il cittadino **BRITANNICO** ha la facoltà di scegliere:

- a) Fare le pubblicazioni nel regno unito secondo la procedura prevista dalla circolare ministeriale 6/2013 e ottenere un "Certificato di non impedimento", rilasciato dall'autorità locale del paese di provenienze e una "dichiarazione giurata bilingue" resa dall'/gli interessato/i presso un avvocato o un notaio britannico. Tale certificato di non impedimento, apostillato e debitamente tradotto, sarà presentato unitamente alla dichiarazione giurata bilingue, anch'essa legalizzata, al competente ufficio di stato civile ai fini della celebrazione del matrimonio;
- b) Rivolgersi al Consolato del Regno Unito in Italia per ottenere il nulla osta consolare

Per la **LITUANIA** il nulla osta viene rilasciato dagli Uffici di Stato Civili in Lituania su apposito modello. Il documento dovrà riportare l'Apostille apposta in Lituania dalle autorità competenti. Tale documento dovrà essere tradotto regolarmente. Inoltre dovrà essere accompagnato da un estratto di nascita con paternità e maternità su modello plurilingue secondo la convenzione di Vienna dell'8/9/1976.

Per la **FINLANDIA** il nulla osta viene rilasciato dall'autorità amministrativa locale su apposito modello che dovrà riportare il timbro di Apostille, dovrà essere accompagnato da un estratto di nascita con paternità e maternità sempre con Apostille e tutti i documenti dovranno essere regolarmente tradotti.

Per la **DANIMARCA** il nulla osta è rilasciato dall'anagrafe del comune di residenza in Danimarca in lingua danese, inglese e tedesca con traduzione in italiano fatta da traduttore giurato in Danimarca e deve riportare l'Apostille.

Lo straniero riconosciuto "**RIFUGIATO POLITICO**" deve presentare

- 1) certificato rilasciato dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite in Roma, Via Caroncini, n. 19 tel. 06 802121 (telefonare prima per appuntamento);
- 2) copia atto di notorietà con 2 testimoni effettuato presso il Tribunale;
- 3) documento di viaggio attestante lo stato di rifugiato politico;
- 4) documento d'identità valido.

II NULLA OSTA deve indicare:

- 1) che non vi sono impedimenti al matrimonio secondo le leggi dello Stato di appartenenza, cognome, nome, data e luogo di nascita, cittadinanza, residenza, stato libero, nome e cognome dei genitori. Per la donna divorziata, inoltre, deve essere indicata la data di scioglimento del matrimonio..Per la vedova necessita la data di vedovanza.
- 2) Qualora il nulla-osta non comprenda le generalità dei genitori è necessario produrre l'atto di nascita (o l'estratto con paternità e maternità) regolarmente tradotto e, se occorre, legalizzato.
- 3) Per la donna divorziata o vedova da meno di 300 giorni occorre l'autorizzazione del tribunale.
- 4) Se il cittadino non conosce perfettamente la lingua italiana, deve farsi assistere da un interprete, sia durante la richiesta di pubblicazione che durante la celebrazione del matrimonio.
- 5) Se il cittadino è residente o domiciliato in Italia, è soggetto alla pubblicazione di matrimonio.